



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DICIASSETTESIMA LEGISLATURA

Cagliari, 04 GIU. 2024

All'Onorevole Presidente
della Quinta Commissione

SEDE

Il Documento
di iniziativa della Giunta regionale

Oggetto: **Richiesta di parere n. 8**

concernente:

“Compensazioni alle imprese che esercitano attività di acquacoltura estensiva nei compendi ittici della Sardegna per danni causati da fauna selvatica – uccelli ittiofagi (cormorani). Aiuto in esecuzione ai sensi del Regolamento della Commissione 14/12/2022, n. 2022/2473/UE (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 21 dicembre 2022, n L327).”

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del Regolamento interno del Consiglio regionale trasmetto, con preghiera di sottoporlo all'esame della Commissione presieduta dalla S.V. Onorevole, l'atto di cui all'oggetto.

IL PRESIDENTE

Giampietro Comandini



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-01-00 - Direzione Generale della Presidenza

Consiglio regionale della Sardegna
e p.c. 06-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato
dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale

Oggetto: **14/85 Consiglio regionale per l'esame di competenza - trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 22.5.2024 concernente Compensazioni alle imprese che esercitano attività di acquacoltura estensiva nei compendi ittici della Sardegna per danni causati da fauna selvatica - uccelli ittiofagi (cormorani). Aiuto in esenzione ai sensi del Regolamento della Commissione 14/12/2022, n. 2022/2473/UE (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 21 dicembre 2022, n. L 327).**

Si trasmette in allegato, per l'esame della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 16-ter, comma 5, della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13, la deliberazione n. 14/85, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 22 maggio 2024.

La Presidente

Alessandra Todde

Stigato da :

LOREDANA VERAMESSA

E
CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0003869/2024 del 29/05/2024 Firmatario: Alessandra Todde, Regione Autonoma della Sardegna



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Presenze seduta Giunta Regionale del 22 maggio 2024

Presiede:

Alessandra Todde

Sono presenti gli assessori:

Affari generali, personale e riforma della regione	Mariaelena Motzo
Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio	Giuseppe Meloni
Enti locali, finanze ed urbanistica	Francesco Spanedda
Difesa dell'ambiente	Rosanna Laconi
Agricoltura e riforma agro-pastorale	Gian Franco Satta
Turismo, artigianato e commercio	Angelo Francesco Cuccureddu
Lavori pubblici	Antonio Piu
Industria	Emanuele Cani
Lavoro, formazione Professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Desiré Alma Manca
Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Ilaria Portas
Igiene e sanità e assistenza sociale	Armando Bartolazzi
Trasporti	Barbara Manca
Assiste il Direttore Generale (art. 30, comma 1, L.R. n. 31/1998)	Giovanna Medde
Il Segretario generale della Regione	Saverio Lo Russo
Segreteria della Giunta	Loredana Veramessa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Partecipano in videoconferenza:

L'Assessore Emanuele Cani



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 14/85 DEL 22.05.2024

Oggetto: **Compensazioni alle imprese che esercitano attività di acquacoltura estensiva nei compendi ittici della Sardegna per danni causati da fauna selvatica - uccelli ittiofagi (cormorani). Aiuto in esenzione ai sensi del Regolamento della Commissione 14/12/2022, n. 2022/2473/UE (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 21 dicembre 2022, n. L 327).**

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale informa che con la legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17, articolo 8, comma 3, è stata destinato l'importo di euro 2.000.000 per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 3 (Disposizioni in materia di pesca) al fine di concedere aiuti alle imprese di pesca e di acquacoltura per ovviare ai danni loro arrecati da animali protetti (tra cui gli uccelli ittiofagi). Il comma 4 del medesimo articolo precisa che le risorse di cui al comma 3 possono essere utilizzate quale anticipazione delle risorse assegnate alla specifica operazione dalla nuova programmazione comunitaria per il settore della pesca e dell'acquacoltura, Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA).

L'Assessore evidenzia che nel periodo compreso tra ottobre e marzo gli operatori dei compendi ittici della Sardegna, la maggiore parte dei quali siti Natura 2000, sono soggetti a danni al prodotto ittico causati da uccelli ittiofagi (cormorani), contemplati all'interno delle direttive comunitarie 92/43/CEE "habitat" e 2009/147/CE "uccelli", sui quali vigono vincoli e tutele specifiche. Per questo motivo, spesso gli operatori si trovano nella situazione di non potere impedire i danni alle catture, con conseguenti ricadute negative in termini di perdita di risorse commercializzabili.

Da diversi anni l'Amministrazione regionale, tramite le Amministrazioni provinciali, finanzia il censimento dei cormorani e studi volti alla conoscenza della composizione quantitativa della loro dieta; le modalità per l'effettuazione dei censimenti a livello regionale sono riportati nella deliberazione della Giunta regionale n. 63/22 del 15.12.2015.

L'Assessore evidenzia che l'attività svolta nei compendi ittici della Sardegna dotati di impianti fissi per la cattura del prodotto ittico è da considerarsi attività di acquacoltura estensiva, pertanto le compensazioni ai gestori di tali compendi per i danni causati dalla fauna selvatica (tra i quali gli uccelli ittiofagi (cormorani)) possono rientrare nell'azione "Sostegno alle imprese di acquacoltura" dell'obiettivo specifico 2.1 del FEAMPA Intervento "7 - Indennizzo per eventi imprevedibili ambientali, climatici o di salute pubblica", operazione 31- Compensazione nelle regioni eleggibili.



L'Assessore precisa che l'intervento del FEAMPA di cui sopra non può essere ad oggi attivato in quanto non è stata ancora approvata a livello di programma la proposta del metodo di calcolo dell'indennizzo, presentata dalle Regioni interessate all'attuazione.

L'Assessore evidenzia che il Regolamento della Commissione n. 2022/2473/UE dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, tra cui gli aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'art. 53 dello stesso Regolamento.

Tali aiuti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché soddisfino le seguenti condizioni:

- esiste un nesso causale diretto tra il danno subito e il comportamento degli animali protetti;
- i costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento che ha determinato il danno, valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede l'aiuto o da un'impresa di assicurazione;
- e, per quanto riguarda la pesca, gli aiuti relativi ai danni agli animali sono limitati ai danni alle catture.

Lo stesso Regolamento prevede che i danni da risarcire possono includere i danni per gli animali in acquacoltura: i costi ammissibili sono calcolati in base al valore di mercato degli animali danneggiati o uccisi dagli animali protetti. Tranne nel caso di un primo attacco da parte di animali protetti, per attenuare i rischi di distorsione della concorrenza e offrire un incentivo per minimizzare i rischi è richiesto uno sforzo ragionevole da parte dell'impresa beneficiaria. Tale sforzo assume la forma di misure preventive (ad esempio recinzioni di sicurezza) e proporzionate al rischio di danni causati dal comportamento di animali protetti nella zona interessata, a meno che ragionevolmente tali misure non siano possibili.

L'aiuto concesso e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non possono superare il 100% dei costi ammissibili.



Per quanto sopra rappresentato, l'Assessore propone l'istituzione di un aiuto in esenzione in linea con quanto proposto ai fini dell'attuazione del FEAMPA per ovviare ai danni arrecati da animali protetti nel settore dell'acquacoltura estensiva operata nei compendi ittici della Sardegna.

L'Assessore precisa che, come previsto dall'art. 8, comma 4, della L.R. n. 17/2023, le risorse dell'aiuto in esenzione istituito ai sensi del Regolamento della Commissione n. 2022/2473/UE potranno essere utilizzate quale anticipazione delle risorse assegnate alla specifica operazione dalla nuova programmazione comunitaria per il settore della pesca e dell'acquacoltura, Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) ed essere rendicontate sul fondo, qualora pienamente compatibili.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'Assessore propone l'istituzione di un aiuto in esenzione ai sensi del Regolamento della Commissione n. 2022/2473/UE (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 21 dicembre 2022, n. L 327), da attuare secondo le direttive di cui all'allegato alla presente deliberazione.

La Giunta regionale, udita la proposta dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

- di istituire un aiuto in esenzione ai sensi del Regolamento della Commissione n. 2022/2473 /UE (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 21 dicembre 2022, n. L 327), per compensare le imprese che esercitano l'attività di acquacoltura estensiva nei compendi ittici della Sardegna per ovviare ai danni causati dalla fauna selvatica - uccelli ittiofagi (cormorani), secondo i criteri e le modalità stabilite nell'allegato parte integrante della presente deliberazione;
- di dare mandato al competente Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale affinché, attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, provveda a trasmettere le informazioni sintetiche sulla misura di aiuto secondo quanto disposto dal Regolamento della Commissione n. 2022/2473/UE.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 14/85
DEL 22.05.2024

La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 16-ter, comma 5, della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13.

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) e resa disponibile nel sito internet della Regione.

Il Direttore Generale

Giovanna Medde

La Presidente

Alessandra Todde



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 14/85 del 22.5.2024

Compensazioni alle imprese che esercitano l'attività di acquacoltura estensiva nei compendi ittici della Sardegna per i danni causati dalla fauna selvatica - uccelli ittiofagi (cormorani). Aiuto in esenzione ai sensi del Regolamento della Commissione 14/12/2022, n. 2022/2473/UE (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 21 dicembre 2022, n. L 327). Disposizioni attuative.

Sommario

1. Oggetto, finalità e termini dell'intervento	2
2. Soggetto responsabile dell'attuazione	2
3. Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità	2
4. Criteri di ammissibilità	3
5. Area territoriale	4
6. Tipologia di aiuto e spese ammissibili	4
7. Forma e intensità dell'aiuto	4
8. Cumulo	5
9. Criteri di valutazione	5
10. Procedure di presentazione, istruttoria e pagamento delle richieste di indennizzo	7
11. Procedure di monitoraggio e controllo	7
12. Portata finanziaria e localizzazione	8
13. Pubblicazione e informazione	8
14. Altre disposizioni	8



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Oggetto, finalità e termini dell'intervento

Il presente regime di aiuti è istituito al fine di compensare le micro, piccole e medie imprese che esercitano l'attività di acquacoltura estensiva nei compendi ittici della Sardegna per i danni causati dalla fauna selvatica - uccelli ittiofagi (cormorani).

L'aiuto viene attivato mediante apposito avviso a cura del Direttore del Servizio pesca e acquacoltura dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura.

Il regime di aiuti ha durata fino al 31/12/2025.

2. Soggetto responsabile dell'attuazione

Responsabile della gestione e dell'attuazione dell'aiuto è Argea Sardegna.

Argea Sardegna opera nel rispetto di quanto previsto dalle presenti direttive e dalla normativa di riferimento, in particolare dal Regolamento della Commissione 14/12/2022, n. 2022/2473/UE (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 21 dicembre 2022, n. L 327) e dalla normativa di riferimento del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA).

3. Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità

Sono beneficiari dell'aiuto le micro, medie e piccole imprese che esercitano attività di acquacoltura estensiva nei compendi ittici della Sardegna.

Ai fini delle presenti direttive si definisce impresa acquicola un'impresa che esegue una o più attività connesse con l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta (sono imprese acquicole le imprese che esercitano l'attività di acquacoltura estensiva nelle lagune provviste di sistemi di ritenzione del prodotto ittico).

Può presentare domanda di indennizzo esclusivamente il soggetto titolare del titolo di disponibilità del bene in cui si esercita l'attività di pesca (esempio: in caso di concessione demaniale, può presentare la richiesta di indennizzo esclusivamente il titolare della concessione demaniale, indicato nell'atto di concessione¹).

¹ Ad esempio, nel caso in cui il soggetto titolare dell'atto di concessione sia un Consorzio di cooperative, può presentare la richiesta di indennizzo solo il Consorzio e non le singole cooperative.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità per l'accesso all'indennizzo (i criteri sono individuati in linea con quelli previsti per la specifica operazione FEAMPA).

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVATE
Le Operazioni concorrono all'Obiettivo Specifico 2.1 del FEAMPA 21-27
Le Operazioni sono coerenti con le linee 3, 4 e 5 del Macro obiettivo 3 (MO3) del Piano nazionale strategico acquacoltura (PNSA)
Il richiedente il sostegno deve avere sede legale o operativa nella Regione Sardegna
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.136, par 1 del Reg. (UE EURATOM) 2018/1046
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139
Il richiedente deve esercitare attività di acquacoltura estensiva in un compendio ittico della Sardegna dotati di impianti fissi per la cattura del prodotto ittico nei quali si esercita l'acquacoltura estensiva e nei quali la presenza dei cormorani è attestata formalmente
Per i soggetti che operano nei compendi ittici assentiti in concessione dalla Regione Autonoma della Sardegna, il soggetto richiedente deve essere in regola con gli adempimenti previsti dall'atto di concessione con particolare riferimento al pagamento dei canoni e all'invio delle statistiche del pescato
Il richiedente non è debitore dell'Amministrazione regionale (l'Amministrazione regionale non deve aver maturato a qualsiasi titolo crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti. L'accesso ai suddetti benefici è ammesso esclusivamente previa integrale soddisfazione del credito in data antecedente



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

all'approvazione dell'atto di concessione e liquidazione del beneficio medesimo)

Il soggetto richiedente deve dimostrare di avere adottato misure preventive con metodi di difesa attiva e passiva (ad esempio reti anti predazione, cannoni a salve, emettitori di ultrasuoni, altri sistemi di dissuasione) e proporzionate al rischio di danno causato dal comportamento dei cormorani nella zona interessata, a meno che ragionevolmente tali misure non siano possibili.

I requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente devono essere posseduti dal momento della presentazione della domanda.

5. Area territoriale

L'aiuto si applica ai compendi ittici dotati di impianti fissi per la cattura del prodotto ittico nei quali si esercita l'acquacoltura estensiva e nei quali la presenza dei cormorani è attestata formalmente attraverso l'attività di censimento degli stessi, effettuata dalle amministrazioni competenti (Province di Oristano, Sud Sardegna, Nuoro, Sassari e Città metropolitana di Cagliari). In assenza dei censimenti aggiornati completi possono essere utilizzati i dati dei censimenti disponibili.

6. Tipologia di aiuto e spese ammissibili

I danni da risarcire possono includere i danni per gli animali in acquacoltura: i costi ammissibili sono calcolati in base al valore di mercato degli animali danneggiati o uccisi dagli animali protetti.

7. Forma e intensità dell'aiuto

La stima del danno è calcolata come prodotto del valore medio della produzione ittica per la biomassa totale predata dagli uccelli ittiofagi censiti nel periodo di riferimento.

$$\text{Stima danno} = V_m \times B_{\text{totale}}$$

V_m = valore medio della produzione ittica (€) ottenuto dalla media dei prezzi forniti dai mercati ittici locali o altre fonti di dati stabilite, ridotti delle mancate spese sostenute (calcolate nella misura del 20%).

B_{totale} = biomassa totale predata dai cormorani nel periodo di riferimento

$$B_{\text{totale}} = N_{\text{corm}} \times 0,359^2 \text{ Kg} \times \text{periodo di riferimento (giorni)}$$

² Dai dati scientifici disponibili risulta che la media della biomassa predata da un esemplare di uccello ittiofago (cormorano) è pari a 0,359 Kg/giorno.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

N_{corm}= numero medio di cormorani giornaliero nel periodo di riferimento come rilevato dai censimenti periodici effettuati nella zona dall'autorità competente.

L'aiuto concesso e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100 % dei costi ammissibili.

Massimale per impresa

A ciascuna impresa può essere riconosciuto un importo massimo pari al valore della produzione ittica del periodo individuato, tenendo conto delle specie interessate dal danno.

Valore minimo indennizzabile

Non verranno indennizzati i danni stimati di importo pari o inferiore a € 1.000,00.

8. Cumulo

Deve essere evitata qualsiasi sovra-compensazione.

Il contributo non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte da Comuni, Province, Enti Pubblici o Compagnie Assicuratrici.

L'aiuto non può essere cumulato con aiuti «*de minimis*».

9. Criteri di valutazione

I criteri per la selezione delle domande, predisposti in conformità ai criteri di selezione previsti per l'azione "Sostegno alle imprese di acquacoltura" dell'obiettivo specifico 2.1 del FEAMPA, sono riportati nella seguente tabella

OPERAZIONE A REGIA			
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)
CRITERI TRASVERSALI			
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0	5
		T2=SI C=1	
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0	5
		T2 (o media) <40 anni C=1	



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

T3	Data di presentazione della domanda di sostegno per l'operazione di codice 31	Data min: C=1	10
		Data min < Data ≤ metà periodo di apertura bando: C=0,8	
		metà periodo di apertura bando < Data < Data max: C=0,6	
		Data max: C=0	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE			
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1	5
		R1=Piccola C=0,6	
		R1=Media C=0,2	
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1	5
		R2=NO C=0	
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1	10
		R3=NO C=0	
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4=0 C=0	10
		R4=1 C=0,5	
		R4>1 C=1	
SR7	Il richiedente è in possesso della certificazione di acquacoltura biologica e/o di acquacoltura sostenibile ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell'Unione (EMAS) (R7)	R7=SI C=1	10
		R7=NO C=0	
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE			
Q1	Coerenza con gli obiettivi del Programma ed in particolare con i macroobiettivi del Piano nazionale strategico acquacoltura (PNSA) previsti nell'OS 2.1, Azione 7, del Piano Nazionale (PN) FEAMPA 21-27 (Q1)	Q1=alta C=1	10
		Q1=bassa C=Min	



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE			
SO6	Allevamento di specie autoctone	C=0 NO	10
		C=1 SI	
SO7	Metodi di allevamento che sostengono la riproduzione di animali acquatici nell'ambito di programmi di conservazione e ripristino della biodiversità elaborati da enti pubblici	C=0 NO	10
		C=1 SI	
SO8	Metodi di allevamento che sostengono la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura	C=0 NO	10
		C=1 SI	
TOTALE			100

10. Procedure di presentazione, istruttoria e pagamento delle richieste di indennizzo

Al presente regime di aiuti è data attuazione attraverso un avviso pubblico approvato e pubblicato dal Direttore del competente Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale nel rispetto delle presenti direttive, del Regolamento della Commissione 14/12/2022, n. 2022/2473/UE, dei Regolamenti (UE) n. 2021/1060 e n. 2021/1139 e dell'ulteriore normativa di riferimento del FEAMPA.

La procedura per la presentazione, istruttoria e selezione delle domande è descritta nell'avviso pubblico di cui sopra.

11. Procedure di monitoraggio e controllo

Al fine di consentire alla Commissione di controllare gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica ai sensi del Regolamento n. 2022/2473/UE, l'Agenzia Argea conserva registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui allo stesso Regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto.

L'Agenzia Argea verifica che durante il periodo di concessione dell'aiuto, i beneficiari rispettino le norme della politica comune della pesca. Se nel corso di tale periodo risulta che il beneficiario non rispetta le norme di cui sopra, l'aiuto deve essere rimborsato in proporzione alla gravità dell'infrazione. Argea provvede agli adempimenti necessari ai fini della restituzione dell'aiuto da parte del beneficiario.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

12. Portata finanziaria e localizzazione

L'importo totale del presente regime di aiuti è di euro **2.000.000,00**. Le risorse necessarie per finanziare l'aiuto sono quelle relative all'articolo 8 della Legge regionale n. 17/2023.

13. Pubblicazione e informazione

Il competente Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale provvede alla pubblicazione delle seguenti informazioni nel sito istituzionale, sito tematico "SardegnaEuropa", sezione "Aiuti di Stato":

- 1) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 nel formato standardizzato di cui all'allegato II o un link che dia accesso a tali informazioni;
- 2) testo integrale della misura di aiuto;
- 3) informazioni previste su ciascun aiuto individuale superiore a euro 10.000.

Il competente Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale trasmette alla Commissione la seguente documentazione:

- una relazione annuale, di cui al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004³ della Commissione, sull'applicazione del presente regolamento relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui esso si applica.
- attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, le informazioni sintetiche sulla misura di aiuto secondo quanto disposto dal Regolamento della Commissione n. 2022/2473/UE, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore.

14. Altre disposizioni

Gli atti di concessione del sostegno ai sensi del presente aiuto sono predisposti dall'Agenzia Argea in conformità alla normativa FEAMPA di riferimento e in particolare alle disposizioni relative Obiettivo specifico 2.1 azione 7 operazione 31.

A seguito dell'approvazione del metodo di calcolo dell'indennizzo in conformità con il metodo di cui alla presenti direttive e della modifica del Piano finanziario regionale FEAMPA, le risorse utilizzate nell'ambito del presente aiuto potranno essere rendicontate dall'Agenzia Argea sul FEAMPA.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda ai Regolamenti (UE) n. 2021/1060 e n. 2021/1139.

³ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0009554 del 28/05/2024. Il protocollo ha il seguente oggetto: 14/85 Consiglio regionale per l'esame di competenza - trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 22.5.2024 concernente Compensazioni alle imprese che esercitano attività di acquacoltura estensiva nei compendi ittici della Sardegna per danni causati da fauna selvatica - uccelli ittiofagi (cormorani). Aiuto in esenzione ai sensi del Regolamento della Commissione 14/12/2022, n. 2022/2473/UE (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 21 dicembre 2022, n. L 327). In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale: 24595383.pdf